



CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

PROPOSTA DI DELIBERA

N. 0092006040004

SETTORE FINANZE E TRIBUTI, CONTABILITÀ

SERVIZIO FINANZIARIO

UFFICIO BILANCIO E RENDICONTO

Oggetto: Variazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 di competenza dell'Organo Consiliare ai sensi degli articoli 42 e 175 del D.Lgs. 267/2000 – Settori: Idrico e Viario, Edilizia (VAR 06/2020).

VISTA la L.R. 4 febbraio 2016 n. 2 avente ad oggetto: “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”;

VISTO l'atto costitutivo e lo statuto della Città Metropolitana di Cagliari, approvato con deliberazione n. 1 del 23/05/2016 della Conferenza metropolitana di Cagliari e, in particolare, le norme in materia di competenza in materia di bilanci;

VISTO lo statuto della Città Metropolitana e in particolare i seguenti articoli:

- l'articolo 7 (Organi della Città Metropolitana) dello statuto della Città Metropolitana di Cagliari che prevede quanto segue: “Sono organi della Città metropolitana di Cagliari: il/la Sindaco/a metropolitano/a; il Consiglio metropolitano; la Conferenza metropolitana.”
- art. 8 (Il sindaco metropolitano), comma 2, che prevede tra l'altro che il Sindaco Metropolitano, sentita la conferenza metropolitana, propone al Consiglio gli schemi di bilancio e relative variazioni”;
- l'articolo 13 (Attribuzioni del consiglio metropolitano), comma 4, che prevede che “Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della città metropolitana, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio adottate dal Sindaco da sottoporre a ratifica del consiglio nei 60 giorni”;

VISTO l'articolo 26 (Norma finale) dello statuto della Città Metropolitana di Cagliari che, prevede che “*Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” e alla legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”, nonché alle norme del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*”

VISTO l'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “*Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione* che prevede, tra l'altro, quanto segue:

1. *Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.*

2. *Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.*

3. *Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:*

- a) *l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;*
- b) *l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;*
- c) *l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;*
- d) *quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;*
- e) *le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);*
- f) *le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);*
- g) *le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.*

4. *Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.*

5. *In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.*

5-bis. *L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:*

- a) *variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;*
- b) *variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;*
- c) *variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;*

- d) *variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;*
- e) *variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3;*
- e-bis) *variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione.*

5-ter. Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis.

5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

- a) *le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;*
- b) *le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;*
- c) *le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;*
- d) *le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;*
- e) *le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;*
- e-bis) *in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta .*

5-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti.

6. Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi.

7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza.

8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere

deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.

9-bis. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

- a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
- b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

PRESO ATTO CHE :

- con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 35 in data 16/12/2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 (sezione strategica e sezione operativa);
- con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n.38 in data 30/12/2019 è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione Finanziario per l'anno 2020 e i relativi allegati.
- con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 5 in data 14/01/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario (PEG) per il triennio 2020/2022;

RILEVATO CHE con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 39 del 25/02/2020 è stato approvato l'aggiornamento del “Risultato presunto di amministrazione” - Tabella dimostrativa del risultato presunto 2019” di cui all'art.11 comma 3, lett. a) del D.lgs 118/2011, ai sensi dell'art.187 comma 3 quater del D.lgs 267/2000, sulla base del pre-consuntivo relativo a tutte le entrate e le spese dell'esercizio 2019, per l'importo complessivo di € 52.127.885,64 così composto:

a) Parte accantonata	20.911.641,54
b) Parte vincolata	24.580.789,99
c) Parte destinata a investimenti	861.553,00
d) Parte disponibile	5.773.901,11

VISTO l'articolo 187 del D.Lgs. 267/2000 “Composizione del risultato di amministrazione” in base al quale:

- i fondi destinati agli investimenti sono utilizzabili con provvedimento di variazione al bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione (comma 1);
- la quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere utilizzato per il finanziamento delle spese di investimento (comma 2);
- l'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del D.Lgs. 267/2000 (3bis);

DATO ATTO:

- che l'ente non si trova nelle situazioni di cui agli articoli 195 (utilizzo di entrate vincolate) e 222 (anticipazioni di tesoreria) del Dlgs. 267/2000;
- che, ai sensi dell'articolo 193 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, con la variazione proposta sono rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti nel bilancio 2019/2021, come emerge dai prospetti allegati;

- che, a seguito delle variazioni di cui all'allegato 1, il fondo di cassa finale al 31/12/2019 non assume valore negativo come risulta dal Quadro generale riassuntivo allegato alla presente;
- che le variazioni da apportare con il presente atto comportano, a loro volta, la necessità di variare il Documento Unico di Programmazione 2020-2022

VISTA la not prot. n. 12852 del 22/05/2020 e successiva integrazione, con la quale il Settore Idrico e Viario (centro di costo 25 Trasporti), in relazione all'intervento finanziato dalla Regione Sardegna per l'importo complessivo di € 1.380.000,00, relativo al fondo sviluppo e coesione 2014/2020, linea d'azione 1.2.2, integrazione della mobilità elettrica con l'acquisto di Smart City, richiede di inserire nel Bilancio di Previsione 2020 il trasferimento RAS di euro 1.242.000 di cui :

- 690.000,00 (da incassare nel 2020)

- € 552.000 (già incassato nel 2019 e non impegnato),

finalizzato:

a) all'acquisto di Smart City per l'importo di € 52.500,00 (relativo alla scheda n. F2000002 del Programma Biennale degli Acquisti 2020/2021);

b) alla concessione, ai Comuni della Città metropolitana di Cagliari, di contributi agli investimenti vincolati all'acquisto di Smart City per un importo complessivo di € 637.500,00 (finanziati con fondi anno 2020) e di € 552.000,00 (finanziati con avanzo vincolato presunto 2019).

VISTA la nota prot. n. 10183 del 22/04/2020, con la quale il Settore Edilizia (centro di costo 60 Edilizia scolastica) richiede di inserire nel bilancio di previsione annualità 2021/2022, un Contributo di euro 1.240.770,79 concesso alla Città metropolitana di Cagliari dal Convitto Nazionale Statale Vittorio Emanuele II, quale cofinanziamento per la manutenzione straordinaria dell'edificio sede del Convitto Nazionale di Via Manno Cagliari, da suddividersi nelle seguenti annualità:

Annualità 2021 di € 620.385,40;

Annualità 2022 di € 620.385,39;

Con la medesima nota, il servizio propone di adeguare l'importo inserito nel Programma dei Lavori Pubblici incrementandolo da € 1.600.000,00 a € 2.840.770,79 (Scheda n. ES206).

CONSIDERATO CHE si rende, pertanto, necessario apportare le conseguenti variazioni al bilancio e che tra tali variazioni rientra l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato per la somma di € 552.000,00 da effettuarsi prima dell'approvazione del Rendiconto della gestione 2019;

VISTO l'art.187 comma 3 quater, il quale dispone che: “ *Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.*”

VISTO l'art.187 comma 3 quinquies, il quale dispone che: “Le variazioni di bilancio che, in attesa dell’approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l’approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3 quater. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta.”

DATO ATTO CHE con decreto del Sindaco Metropolitano n. 39 del 25/02/2020 è stato approvato l’aggiornamento del “risultato presunto di amministrazione” - tabella dimostrativa del risultato presunto 2019 di cui all’art.11 comma 3, lett. a) del d.lgs 118/2011, ai sensi dell’art.187 comma 3 quater del d.lgs 267/2000 e che, l’avanzo vincolato include la somma di € 500,00 che si intende utilizzare con la presente variazione al bilancio;

CONSIDERATO CHE la presente variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022:

- non incide sui i limiti di spesa per il personale per il triennio 2020-2022;
- è coerente con il vincolo del pareggio finanziario e con tutti gli equilibri stabiliti nel bilancio 2020;

CONSIDERATO CHE :

- ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b) e dell’art. 175, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le variazioni di bilancio sono di competenza dell'organo consiliare, a eccezione di quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 stesso che individuano le fattispecie in cui la competenza spetta rispettivamente alla giunta e ai responsabili della spesa;

RITENUTO opportuno procedere alla conseguente variazione degli stanziamenti del bilancio di previsione finanziaria 2020/2022, ai sensi degli artt. 42 e 175 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità;

ESAMINATA la presente variazione da apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario, che viene allegata alla presente deliberazione di cui va a costituire parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’articolo 193 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, con la variazione proposta sono rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti nel bilancio, come emerge dai prospetti allegati;

DATO ATTO che, a seguito delle variazioni di cui all’allegato 1, il fondo di cassa finale alla fine dell’esercizio non assume valore negativo come risulta dal Quadro generale riassuntivo allegato alla presente;

ATTESO che le variazioni da apportare con la presente deliberazione comportano, a loro volta, la necessità di variare il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 e in particolare il Programma Triennale dei

Lavori Pubblici e il Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi;

VISTI:

- l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l' art. 8 (Il sindaco metropolitano), comma 2, dello Statuto dell'ente che prevede che “Il Sindaco Metropolitano, sentita la conferenza metropolitana, propone al Consiglio gli schemi di bilancio e relative variazioni”;
- l'articolo 13 (Attribuzioni del consiglio metropolitano), comma 4, dello Statuto dell'ente che prevede che “Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della città metropolitana, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio adottate dal Sindaco da sottoporre a ratifica del consiglio nei 60 giorni”;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Settore Finanze e Tributi, Contabilità ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole, espresso in merito alla presente proposta di variazione al bilancio di previsione finanziaria 2020/2022, dal collegio dei revisori con verbale n. 25 del 12/06/2020, ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000 ;

RICHIAMATO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

DI APPROVARE la variazione di competenza e di cassa al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);

DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell'art.187 c.3 quinquies, con la presente variazione è utilizzato l'avanzo vincolato di amministrazione € 552.000,00 incluso nel prospetto approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 39 del 25/02/2020, come di seguito indicato:

<i>Avanzo di amministrazione</i>	<i>Avanzo di amministrazione 2019 presunto approvato con Decreto Sindaco n. 39 del 25/02/2020</i>	<i>Utilizzo quota vincolata del risultato presunto in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022</i>	<i>Utilizzato nel 2020 con la variazione (VAR 03/2020)</i>	<i>Utilizzato nel 2020 con la variazione (VAR 05/2020)</i>	<i>Utilizzato nel 2020 con la presente variazione (VAR 06/2020)</i>	<i>Avanzo di amministrazione 2019 risultante (A- B-C)</i>
<i>a) Parte accantonata</i>	20.911.641,54	0,00	0,00			20.911.641,54
<i>b) Parte vincolata</i>	24.580.789,99	1.344.517,84	612.969,51	500,00	552.000,00	22.070.802,64
<i>c) Parte destinata a investimenti</i>	861.553,00	0,00	0,00			861.553,00
<i>d) Parte disponibile</i>	5.773.901,11	0,00	0,00			5.773.901,11
Totale	52.127.885,64	1.344.517,84	612.969,51	500,00	552.000,00	49.617.898,29

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, con la presente variazione di bilancio è rispettato il pareggio finanziario, come risulta dal quadro generale riassuntivo assestato del triennio 2020/2022 allegato al presente atto (Allegato n. 2);

DI PRENDERE ATTO, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che con la presente variazione di bilancio sono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, come risulta dal prospetto allegato (Allegato n. 3);

DI APPROVARE la variazione al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 del relativo elenco annuale come risulta dalle schede allegate (Allegato n. 4);

DI APPROVARE la variazione al Programma Biennale degli acquisti 2020/2021 (Allegato n. 5);

DI APPROVARE conseguentemente la variazione del Documento unico di programmazione (sezione strategica: 2020/2022 – sezione operativa: 2020/2022);

DI ALLEGARE le relazioni illustrative delle ragioni della presente variazione al bilancio (Allegato n. 6);

DI DARE ATTO che si provvederà alla conseguente variazione di PEG con successivo provvedimento;

DI PUBBLICARE la presente variazione di bilancio sulla sezione Amministrazione Trasparente-Bilanci del Sito istituzionale dell'ente, ai sensi dell'articolo 29, comma 1 del D.lgs. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, vista l'urgenza.

Pareri (D.Lgs. n. 267/2000, art.49)

Il Responsabile del servizio esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Il Dirigente
Dott.ssa Paola Gessa

Cagliari li, _____

Il Responsabile di Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Imputazione della spesa: somma da impegnare Lit. _____
Euro _____ Int. n° _____ Cap. n° _____ del Bilancio
esercizio _____ Competenza Residui _____.

Cagliari li, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Paola Gessa